

~~Provvedimenti~~ Provvedimenti per il contrasto dell'evasione tariffaria

1. Le parti si danno atto della gravità del tema dell'evasione tariffaria e della necessità di adottare tutte le iniziative necessarie ad attuarne l'indispensabile contrasto.
2. A tal fine le aziende, per le attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio utilizzano in via ordinaria i lavoratori per i quali tali mansioni sono ricomprese nella rispettiva attuale declaratoria del profilo professionale di cui all'art. 2, lett. B) CCNL 27 novembre 2000 c.s.m.i.. Per l'operatore di esercizio le predette attività sono svolte a bordo durante lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica, limitatamente al controllo a vista e alla vendita dei titoli di viaggio e secondo la procedura relazionale aziendale di cui al successivo paragrafo 4 ed applicando i trattamenti economici aziendali di cui al successivo paragrafo 5.
3. Oltre all'ordinaria attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio, di sosta e integrati svolta dal personale normalmente adibitovi secondo le rispettive declaratorie di cui al medesimo articolo 2, lett. B) del CCNL 27 novembre 2000 c.s.m.i., possono essere definiti specifici piani di intervento per il contrasto dell'evasione tariffaria nei quali si preveda la possibilità di adibire temporaneamente alle stesse attività anche i lavoratori le cui declaratorie del profilo professionale rivestito non contemplano tali mansioni. In occasione di detta possibile utilizzazione temporanea, la cui attivazione è regolata dalla procedura relazionale aziendale di cui al successivo paragrafo 4, ai lavoratori interessati si applica il trattamento retributivo e normativo complessivo normalmente spettante in relazione al parametro/profilo professionale rivestito, nonché i trattamenti economici aziendali di cui al successivo paragrafo 5.
4. Per realizzare le finalità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che precedono:
 - a) previo esame congiunto, ai sensi dell'art. 3, lett. c) del CCNL 12 luglio 1985, le aziende attivano le utilizzazioni di cui al secondo capoverso del precedente paragrafo 2, ad eccezione di quelle relative a servizi di linea o singole corse che registrino particolari situazioni di esercizio e di traffico. Tali eccezioni saranno regolate ai sensi della successiva lett. b), terzo alinea. Qualora l'esame congiunto di cui alla presente lett. a) evidenzi difformità interpretative tra le parti in merito alla presente norma, le parti medesime, anche disgiuntamente, attivano la procedura di cui all'art. 2, lett. b) dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991;
 - b) ai sensi dell'art. 3, lett. e) del CCNL 12 luglio 1985, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente CCNL, si attiva la contrattazione aziendale finalizzata a definire un accordo su: accordo in via sperimentale
 - l'eventuale integrazione delle attività di cui al precedente paragrafo 2, secondo capoverso, con attività di verifica;
 - le modalità organizzative e di programmazione delle utilizzazioni temporanee di cui al precedente paragrafo 3;
 - le situazioni di esercizio e di traffico oggetto di eccezione previste alla precedente lett. a), secondo capoverso;
 - le modalità di riconoscimento ai lavoratori interessati dei relativi trattamenti economici aziendali, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.
5. In relazione all'attuazione delle iniziative di cui al precedente paragrafo 4, ai lavoratori interessati è riconosciuto con accordo aziendale un incentivo economico:
 - a) calcolato sul valore della maggiorazione applicata alla vendita a bordo dei titoli di viaggio per il personale utilizzato ai sensi del precedente paragrafo 2. In assenza di detto accordo aziendale, per le utilizzazioni di cui al precedente paragrafo 4, lett. a), tale incentivo è fissato dal presente CCNL nel 50% di detta maggiorazione;
 - b) per il personale utilizzato ai sensi del precedente paragrafo 3 il quale, munito delle prescritte abilitazioni, sia anche impiegato nella verbalizzazione di irregolarità tariffarie.

Handwritten signature

[Handwritten mark]

6. Le parti si danno atto che le somme riconosciute ai sensi del precedente paragrafo 5, in quanto finalizzate a favorire incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, hanno le caratteristiche individuate dalla normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali e/o previdenziali.
Detti importi non si sommano a eventuali analoghi trattamenti previsti al livello aziendale allo stesso titolo e non costituiscono elemento retributivo utile ai fini dell'accantonamento della quota annua del TFR, né concorrono al ricalcolo di qualsivoglia istituto retributivo, di legge o di contratto.
Fermo restando quanto precisato al capoverso precedente, a livello aziendale può essere concordata l'erogazione dei ~~trattamenti~~ trattamenti economici disciplinati dal presente ~~articolo~~ accordo quale maggiorazione di previgenti elementi retributivi aziendali già applicati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del CCNL 27 novembre 2000.
7. E' fatto salvo quanto in materia di contrasto dell'evasione tariffaria è già previsto da previgenti accordi e prassi aziendali, in costanza dei quali non si attivano le previsioni di cui al presente ~~articolo~~ *accordo*.
8. Le parti si impegnano a definire entro il (2013) un avviso comune per il Governo sulla revisione della normativa legislativa sulle attività di polizia amministrativa di cui alla legge 127/97 s.m.i. e al presente articolo.

[Handwritten signatures in blue ink]

[Left column signatures: Jm, F. Ad, M. J.R., R. Colasino, R. R.]

[Middle column signatures: M. R., P. R.]

[Right column signatures: M. R., M. R., F. R.]